

MIFID II

POLICY IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

CODICE: (GRU)-OPE-FIN-INT-01

Area	Processi Operativi (OPE)
Macro Ambito	Finanza (FIN)
Ambito	Servizi di investimento alla clientela
Perimetro di applicabilità	Gruppo Bancario
Data creazione	01/07/2020
Tipologia di documento	Policy
Data approvazione CdA Banca del Fucino	28/01/2021
Data approvazione CdA Igea Digital Bank	02/02/2021

Confidenzialità: documento destinato a solo uso interno

Il presente documento è di proprietà del Gruppo Bancario Igea Banca

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta della Società



INDICE

1	PREMESSA	3
2.	DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	3
3.	DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	4
4.	MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE	5
5.	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	6
6.	REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	8
7.	INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE - DISCLOSURE	8
8.	AGGIORNAMENTO / REVISIONE DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
9.	DISPOSIZIONI FINALI	9
	Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse	10
	Allegato 2 - POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE – SINTESI	11



1 PREMESSA

In continuità con la pregressa disciplina in materia di servizi di investimento, la Direttiva MiFID II (direttiva 2014/65/UE) e il Regolamento Delegato UE 2017/565 (articoli da 33 a 43), dispongono l'obbligo per le imprese di investimento di adottare ogni misura ragionevole per individuare, prevenire e gestire le fattispecie di conflitto potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, al fine di evitare che gli stessi si ripercuotano negativamente sui loro legittimi interessi.

A tal fine, gli Organi Aziendali predispongono una specifica policy interna, nell'ambito della quale sono indicate nel dettaglio le procedure/processi e le misure di gestione poste in essere dall'impresa di investimento, atte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati nello svolgimento delle attività in conflitto di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato.

In relazione a quanto sopra, il Gruppo Bancario IGEA Banca (*nel seguito anche più brevemente "il Gruppo"*) si impegna a adottare ogni misura e strumento idoneo ad assicurare che lo sviluppo della propria attività e il perseguimento dei propri obiettivi di business siano in linea con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale, garantendo il conseguimento del miglior interesse per i propri clienti.

Il presente documento espone la politica aziendale alla quale le Banche del Gruppo si attengono al fine di contenere / gestire le situazioni che generano conflitti di interesse, anche potenziale e le misure adottate per impedire che tali situazioni si rivolgano in danno dei clienti; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

La Policy si articola nelle seguenti sezioni:

1. Descrizione delle relazioni con altre norme e documenti
2. Inquadramento normativo generale
3. Mappatura dei conflitti di interesse
4. Gestione dei conflitti di interesse
5. Registro dei conflitti di interessi
6. Informativa sui conflitti di interesse - Disclosure
7. Aggiornamento / Revisione della Policy di gestione dei conflitti di interesse
8. Disposizioni Finali

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse

Allegato 2 – Policy di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca del Fucino (sintesi)

2. DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale delle Banche del Gruppo sono tenute ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Tali linee guida, unitamente a quelle contenute nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, nel Disciplinare interno in materia di incentivi e nella Policy in materia di Product Governance, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d'investimento alla clientela.

In particolare:

- la *Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini su strumenti finanziari* descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- il *Disciplinare interno in materia di incentivi* fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.
- la *Policy in materia di Product Governance*, contenente le misure adottate dal Gruppo al fine di assicurare che il processo di approvazione degli strumenti finanziari dalla stessa prodotti, precisi, per ciascun strumento finanziario, il mercato di riferimento di clienti cui è rivolto, i presidi operativi e di controllo necessari a garantire che gli strumenti finanziari (sia di



propria produzione, sia di terzi manufacturer) siano commercializzati / distribuiti all'interno del pertinente mercato di riferimento.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti sono:

- prevalenti, qualora anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Una sintesi della presente Policy è fornita al cliente (o potenziale cliente) in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base delle politiche di gestione adottate dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli sulle predette politiche.

3. DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

La Direttiva MiFID II definisce un set di criteri minimali in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

- il **primo livello** si riferisce alla potenzialità del pregiudizio. L'impresa deve, infatti, verificare, al momento della prestazione del servizio, se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti. Trattasi di valutazione ex-ante, diretta a verificare l'entità del possibile danno per l'investitore;
- il **secondo livello** riguarda il perimetro entro il quale effettuare la suddetta verifica, ovvero i servizi di investimento effettivamente prestati dall'impresa (ivi compresi quelli di gruppo);
- il terzo livello attiene alle individuazioni delle effettive tipologie di conflitto di interesse. In particolare, l'Articolo 33 del Regolamento UE 2017/565 prevede, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse, la necessità di considerare una serie di fattori rilevanti nell'ambito dell'attività di erogazione dei servizi di investimento.

In argomento, assumono rilievo i casi in cui l'impresa di investimento:

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente;
- abbia un interesse distinto rispetto a quello del cliente nel risultato del servizio prestato;
- percepisca incentivi finanziari o di altra natura, potenzialmente idonei a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolga la stessa attività del cliente;
- riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente medesimo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi¹.

L'obiettivo principale della normativa è quello di rafforzare i presidi interni delle imprese di investimento per gestire i conflitti di interesse connessi alla propria attività. In tale prospettiva, le imprese di investimento devono elaborare in forma scritta una politica di gestione dei conflitti di interesse, al fine di:

- **individuare**, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- **definire** le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Le procedure e le misure adottate devono essere dirette a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività dell'impresa di investimento e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

L'obiettivo di ottenere un adeguato livello di indipendenza da parte dei cd. "soggetti rilevanti" nell'ambito dell'attività di erogazione dei servizi di investimento, richiede che l'impresa di investimento:

- predisponga procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

¹ Per tale casistica, si rimanda a quanto previsto nell'ambito del "Disciplinare interno in materia di incentivi" adottato dalla Banca.



- assicurarsi la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- eliminare ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano in prevalenza un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano in prevalenza un'altra attività, ove possa sorgere un conflitto d'interesse in relazione a tali attività;
- adottare misure volte a:
 - impedire/limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
 - impedire/controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
- prevedere processi operativi adeguati all'applicazione della policy adottata;
- formalizzare processi continui di verifica e di revisione della strategia di gestione dei conflitti;
- agevolare l'utilizzo della policy quale strumento di controllo, sia interno, sia da parte dell'Autorità di vigilanza.

Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Tali informazioni devono essere fornite su supporto durevole ed essere sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, nonché idonee a consentire al cliente medesimo di assumere una decisione consapevole sul servizio nell'ambito del quale emerge la situazione di conflitto d'interesse.

Le predette informazioni includono una spiegazione della natura e della fonte dei conflitti di interesse e devono indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, nonché le azioni comunque intraprese dall'impresa di investimento per mitigare detto rischio.

Si sottolinea, inoltre, che le imprese di investimento possono ricorrere alla "disclosure" solo ove sia oggettivamente impossibile adottare soluzioni organizzative e amministrative efficaci di gestione del conflitto o, allorché dette soluzioni non siano sufficienti ad assicurare che l'erogazione del servizio avvenga con l'obiettivo di assicurare il miglior interesse per il cliente².

Altresì, qualora l'operazione per la quale è riscontrato un interesse in conflitto abbia ad oggetto strumenti finanziari rientranti nel calcolo dei requisiti prudenziali di vigilanza specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo (Regolamento CRR) e del Consiglio, nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le imprese di investimento che offrono strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da entità del gruppo di appartenenza, devono fornire alla clientela informazioni supplementari, spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Oltre alle disposizioni di carattere generale sopra riportate, la Direttiva MiFID II disciplina con specifiche norme taluni servizi di investimento, per i quali le tematiche connesse alla gestione dei conflitti di interesse assumono un rilievo maggiore (articoli da 36 a 43 del Regolamento UE 2017/565).

4. MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La mappatura dei conflitti di interesse ha lo scopo di individuare le diverse fattispecie di conflitto di interesse che potrebbero generarsi nella erogazione dei servizi di investimento da parte della Banca.

In tale prospettiva, nella presente Policy, il Gruppo ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi nelle quali l'interesse

² Si evidenzia che l'eccessivo ricorso alla sola "disclosure" è considerato dal legislatore comunitario un elemento di debolezza della Policy in materia di gestione dei conflitti di interesse adottata dall'impresa di investimento.



dell'investitore possa essere sacrificato dalle Banche del Gruppo per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca stessa.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che secondo la normativa deve essere apprezzabile ex-ante. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate ex-post, circa il manifestarsi di un conflitto, non sono state prese in considerazione dal Gruppo;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalle Banche del Gruppo al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se le Banche del Gruppo, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste l'Articolo 33 del Regolamento UE 2017/565, ovvero:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente;
- abbiano un interesse distinto rispetto a quello del cliente nel risultato del servizio prestato;
- percepiscano incentivi finanziari o di altra natura, potenzialmente idonei a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolgano la stessa attività del cliente;
- ricevano da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente medesimo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi³.

Il Gruppo ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di **servizio** di investimento prestato;
- **tipologia** di strumento finanziario oggetto del servizio;
- **Unità Organizzativa/Funzione** alla quale è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi;
- **modalità** operative di erogazione del servizio di investimento.

In considerazione di quanto sopra esposto, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalle Banche del Gruppo stesse ovvero emessi/gestiti da soggetti nei confronti dei quali le Banche del Gruppo presentano interessi di natura commerciale.

I **“servizi e attività di investimento”** che possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse sono:

- Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione.
- Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- Consulenza in materia di investimenti.

Il dettaglio dei potenziali conflitti di interesse individuati è illustrato nel documento Allegato 1 (Mappatura dei conflitti di interesse).

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Si illustrano, nel seguito, le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalle Banche del Gruppo, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati, sono stati considerati i seguenti fattori:

³ Cfr. nota 1.



- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell’attività svolta dalle Banche del Gruppo.

La gestione dei conflitti di interesse è attuata dalle Banche del Gruppo attraverso:

- la predisposizione di misure organizzative dirette a:
 - assicurare una chiara e trasparente definizione dei compiti, delle responsabilità e delle regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
 - assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell’interesse del cliente. Le procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
 - impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal scopo sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
 - garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
 - adottare criteri di stesura dei piani di budget che garantiscano l’indipendenza del sistema retributivo, o di parte di esso, dei singoli soggetti rilevanti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse, rispetto ai singoli risultati quantitativi raggiunti nella prestazione dei servizi di investimento portatori di conflitto e alle performance degli strumenti finanziari collocati;
 - impedire o limitare l’esercizio di una influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori⁴;
 - garantire la separazione fisica e organizzativa tra le funzioni deputate alla gestione del comparto dei titoli di proprietà da quelle deputate alla erogazione dei servizi di investimento alla clientela;
 - impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
- l’emanazione di specifiche istruzioni operative rivolte ai Gestori (Private, Affluent e Retail), riguardanti:
 - il richiamo ad attenersi, nello svolgimento delle loro mansioni, al Codice Etico, al Modello 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti) e alla manualistica operativa esistente;
 - l’obbligo di attenersi a quanto disposto nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini adottata dalla Banca.
- la predisposizione di adeguate barriere alla circolazione, all’interno delle Banche del Gruppo, di informazioni riservate o comunque non strettamente necessarie al corretto svolgimento delle attività attribuite alle diverse Funzioni / Unità Organizzative.

Tali barriere sono riconducibili sia a criteri di separatezza fisica (collocazione separata all’interno dei locali della Banca) sia tecnologica (impossibilità di accedere ad applicativi e a database differenti da quelli necessari per lo svolgimento della propria attività).
- la predisposizione di presidi di carattere procedurale / normativo / applicativo volti a disciplinare:
 - il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari;
 - le modalità di pricing degli strumenti finanziari di propria emissione;
 - il rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare interno in materia di incentivi, al fine di garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alle, Banche del Gruppo in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere delle Banche del Gruppo di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
 - il processo di esecuzione e trasmissione di ordini nel rispetto delle previsioni di cui alla Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottata dalle Banche del Gruppo.

La gestione operativa delle situazioni di conflitto di interesse che di volta in volta si manifestano è demandata ai Gestori (Private, Affluent e Retail) dislocati presso le Filiali delle Banche del Gruppo, nonché ai Responsabili delle Filiali stesse, coordinati e assistiti dal Responsabile della Divisione Commercial Banking.
- Disclosure

⁴ In tale ambito, particolare rilievo assumono le previsioni contenute nel Codice Etico e nella Policy di gestione delle operazioni personali adottati dalla Banca.



Ove le misure organizzative e di gestione dei conflitti non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, le Banche del Gruppo esplicitano al cliente, su supporto durevole, l'esistenza di tali conflitti (cfr. Sezione 7).

Al riguardo, sono previsti specifici automatismi informatici in ordine all'informativa da rilasciare al cliente. In particolare, in sede dispositiva, la procedura verifica la presenza del conflitto sull'anagrafica dello strumento finanziario oggetto dell'operazione e, in caso positivo, produce una specifica evidenza sul modulo d'ordine, da sottoporre preventivamente alla firma del cliente.

- l'attribuzione di specifiche funzioni di controllo:
 - ai Responsabili delle singole unità organizzative, incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti di interesse derivanti dall'operatività effettuata dalle risorse da essi coordinate;
 - alla Compliance e& ALM, cui compete verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interesse individuati. A tale struttura è, inoltre, attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interesse.

6. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In linea con quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento UE 2017/565, che prescrive l'obbligo per gli intermediari di mantenere e aggiornare regolarmente *"un registro nel quale riportano i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti"*, le Banche del Gruppo hanno istituito un registro – attraverso uno specifico applicativo realizzato internamente - nel quale sono riportate, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sono state rilevate in relazione all'erogazione dei servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il registro in oggetto (unitamente alla mappatura dei conflitti di interesse di cui all'Allegato 1 e il registro degli ordini con evidenza dei conflitti di interesse) costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

La responsabilità della corretta tenuta del registro dei conflitti d'interesse è affidata alla Compliance & AML che si avvale, per le attività di popolamento e aggiornamento, delle competenze dell'U.O. Back Office.

In relazione ai conflitti rilevati nel Registro, con cadenza almeno annuale, la Compliance & ALM fornisce al Direttore Generale specifica relazione.

7. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE - DISCLOSURE

Nella presente Sezione sono riportate le tipologie di conflitti di interesse per le quali il Gruppo ritiene necessario rendere adeguata informativa alla clientela, in quanto le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti ad eliminare totalmente il rischio di nuocere agli interessi della clientela.

Tali fattispecie di conflitti di interesse sono oggetto di specifica informativa alla clientela sia in sede pre-contrattuale, attraverso la loro evidenziazione nella sintesi della presente Policy (cfr. Allegato 2) consegnata alla clientela preliminarmente alla stipula del contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento e accessori, sia in corso di rapporto, nella fase dispositiva, prevedendo la loro esplicitazione nella modulistica utilizzata dalla clientela per il conferimento degli ordini di acquisto / sottoscrizione di strumenti finanziari.

La predetta informativa evidenzia in modo esplicito al cliente:

- che le misure adottate dal Gruppo per gestire il conflitto di interessi rilevato nell'operazione sono insufficienti ad impedire la possibilità che la Banca stessa agisca per finalità proprie e non con l'obiettivo di assicurare il miglior interesse per il cliente;
- la natura e le fonti del conflitto d'interesse rilevato;
- le azioni comunque intraprese dal Gruppo per mitigare detto rischio.

È bene sottolineare come l'informativa fornita al cliente non deve essere intesa dalla Banca come un'autorizzazione a procedere: essa, infatti, rappresenta esclusivamente una comunicazione della quale il cliente può tenere conto per assumere decisioni d'investimento consapevoli.

Dalla mappatura dei potenziali conflitti di interesse, sono emerse le seguenti casistiche per le quali le Banche del Gruppo sono tenute a fornire la predetta informativa al cliente:



- attività di collocamento e di negoziazione per conto proprio di strumenti di propria emissione;
- attività di collocamento / distribuzione e di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali il Gruppo percepisce da soggetti diversi dal cliente "incentivi" monetari o non monetari;
- attività di collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

Per le casistiche di cui sopra le Banche del Gruppo forniscono la descritta informativa specifica e acquisirà, di volta in volta, una firma del cliente per presa visione, con rilascio di apposita attestazione.

8. AGGIORNAMENTO / REVISIONE DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti di interesse, il Gruppo sottopone a verifica l'intero contenuto della presente Policy e il connesso Documento di Sintesi per la clientela:

- con cadenza almeno annuale,
oppure
- ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati e che tale cambiamento generi o potenzialmente sia in grado di generare conflitti di interesse non previsti in precedenza.

Il processo di revisione è affidato all'U.O. Compliance & ALM in collaborazione con l'U.O. Organizzazione.

L'esito del processo di revisione è portato a conoscenza del Direttore Generale, per la conseguente informativa al Consiglio di Amministrazione e l'eventuale approvazione delle modifiche proposte al documento di Policy.

9. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Policy è completata dalla scheda di sintesi relativa alla mappatura dei conflitti di interesse eseguita dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati alla clientela.

La versione aggiornata della presente policy è a disposizione della clientela presso tutte le Filiali dell'Istituto, in forma cartacea, nonché pubblicata nel sito internet delle Banche del Gruppo:

www.Bancafucino.it

www.igeadigitabank.it

**POLICY IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

Codice: (GRU)-OPE-FIN-INT-01

Pubblicato il: 03/02/2020

Allegato 1

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

SERVIZIO DI INVESTIMENTO	PR.	POTENZIALE CONFLITTO	OPERATIVITÀ RILEVATA	MISURE DI GESTIONE ADOTTATE
Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	1	Collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca	NO	N/A
Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	2	Collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca.	NO	N/A
Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	3	Vendita della banca, in fase di collocamento, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca	NO	N/A
Negoziazione per conto proprio	4	Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati in misura rilevante dalla banca.	NO	N/A
Gestione Portafogli	5	Gestione portafogli che preveda l'adesione a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla banca	NO	N/A
Gestione Portafogli	6	Gestione del servizio di gestione di portafogli che prevede l'investimento anche in strumenti finanziari oggetto di negoziazione di cui al punto 3.	NO	N/A
Consulenza in materia di investimenti	7	Consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui ai punti 1 e 3	NO	N/A
Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	8	Collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative (cfr. Sez. 4 "Gestione dei conflitti di interesse" della Policy) / Disclosure
Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente	9	Collocamento semplice con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che l'emittente appartenga al gruppo, ovvero sia un terzo.	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative (cfr. Sez. 4 "Gestione dei conflitti di interesse" della Policy) / Disclosure
Negoziazione per conto proprio	10	Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative (cfr. Sez. 4 "Gestione dei conflitti di interesse" della Policy) / Disclosure
Negoziazione per conto proprio	11	Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca.	NO	N/A
Tutti i servizi	12	Incentivi di cui all'art. 24 commi 7, 8, 9, 10 e art. 27 comma 2 della MiFID II (Dir. 2014/65/UE), con particolare riguardo a prodotti/strumenti finanziari di terzi, collocati nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative / Disciplinare incentivi / Codice Etico / Politiche retributive / Disclosure
Tutti i servizi	13	Attività di advisory, concernente la fornitura di informazioni di carattere generale in merito a possibili strategie di investimento, espletata da società con le quali la Banca ha anche stipulato accordi di distribuzione e collocamento di strumenti /prodotti finanziari.	SI	Predisposizione di apposite misure organizzative e/o normative (cfr. Sez. 4 "Gestione dei conflitti di interesse" della Policy)

**POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE - SINTESI****INTRODUZIONE**

La vigente normativa in materia di servizi di investimenti prevede specifiche disposizioni in materia di conflitti di interesse al fine di impedire che dette situazioni possano rivolgersi in danno degli Investitori.

Per raggiungere tale obiettivo sono definite un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell'adozione di ogni misura ragionevole per individuare i conflitti di interesse e le disposizioni organizzative / amministrative per evitare che i conflitti di interesse individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

In tale prospettiva, è fatto carico agli intermediari finanziari adottare una specifica Policy interna, a propria discrezione, per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse.

Si riporta nel seguito una sintesi della Policy Aziendale in materia di gestione dei conflitti di interesse (nel prosieguo, più brevemente Policy) adottata dalle Banche del Gruppo Bancario IGEA Banca (*il "Gruppo"*).

CRITERI PER INDIVIDUARE LE TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

I criteri adottati dal Gruppo per l'individuazione dei conflitti di interesse si articolano su tre livelli:

- il **primo livello** si riferisce alla potenzialità del pregiudizio. Le Banche del Gruppo verificano al momento della prestazione del servizio se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti. Trattasi di valutazione ex-ante, diretta a verificare l'entità del possibile danno per l'investitore;
- il **secondo livello** riguarda il perimetro entro il quale effettuare la suddetta verifica, ovvero i servizi di investimento effettivamente prestati dalle Banche del Gruppo;
- il **terzo livello** attiene alle individuazioni delle effettive tipologie di conflitto di interesse. In particolare, l'Articolo 33 del Regolamento UE 2017/565 prevede, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse, la necessità di considerare una serie di fattori rilevanti nell'ambito dell'attività di erogazione dei servizi di investimento.

In argomento, assumono rilievo i casi in cui il Gruppo:

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente;
- abbia un interesse distinto rispetto a quello del cliente nel risultato del servizio prestato;
- percepisca incentivi finanziari o di altra natura, potenzialmente idonei a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolga la stessa attività del cliente;
- riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente medesimo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La mappatura dei conflitti di interesse ha lo scopo di individuare le diverse fattispecie di conflitto di interesse che potrebbero generarsi nella erogazione dei servizi di investimento da parte delle Banche del Gruppo.

In tale prospettiva il Gruppo ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi nelle quali l'interesse dell'investitore possa essere sacrificato dalle Banche del Gruppo per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte delle Banche del Gruppo stesse.

Le predette verifiche hanno evidenziato che i servizi e le attività di investimento erogati dalle Banche del Gruppo, potenzialmente idonei a dare luogo a situazioni di conflitto di interesse sono:

- Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione.
- Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.



- Consulenza in materia di investimenti.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca adotta tutte le misure necessarie a garantire che i soggetti rilevanti nei servizi di investimento impegnati in attività configgenti, possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- adozione di procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- adozione di specifiche procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- adozione di procedure applicative per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottata dal Gruppo;
- previsione di specifica policy interna, che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- criteri di stesura dei piani di budget idonei a garantire l'indipendenza del sistema retributivo dei singoli soggetti rilevanti rispetto ai singoli risultati quantitativi raggiunti nella prestazione dei servizi di investimento.
- predisposizione di adeguati presidi di separazione organizzativa (fisica e applicativa) tra Unità / Funzioni che svolgono tra di loro attività incompatibili ai sensi delle disposizioni in materia di conflitti;
- adozione dei processi idonei a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare interno in materia di incentivi, al fine di garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, alle Banche del Gruppo in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banche medesime di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- predisposizione di efficaci procedure di controllo interno, allo scopo di assicurare una corretta gestione delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate nell'ambito dell'attività di erogazione dei servizi di investimento da parte delle Banche del Gruppo.

IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tale registro, richiesto dall'attuale normativa, è redatto e tenuto costantemente aggiornato in base ai servizi di investimento o accessori svolti dalla Banca, per i quali sia sorto o nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gli interessi dei clienti.

Scopo di tale registro è quello di recare una casistica, anche su base storica, delle attività che hanno generato conflitti di interesse.

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA - DISCLOSURE

Ove le misure organizzative e di gestione dei conflitti non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca esplicita al cliente stesso, su supporto durevole, l'esistenza di tali conflitti.

Dalla mappatura dei potenziali conflitti di interesse, sono emerse le seguenti casistiche per le quali le Banche del Gruppo sono tenute a fornire la predetta informativa al cliente:

- attività di collocamento e di negoziazione per conto proprio di strumenti di propria emissione;
- attività di collocamento / distribuzione e di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali le Banche del Gruppo percepiscono da soggetti diversi dal cliente "incentivi" monetari o non monetari;
- attività di collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

La predetta informativa evidenzia in modo esplicito al cliente:

- che le misure adottate dal Gruppo per gestire il conflitto di interessi rilevato nell'operazione sono insufficienti ad impedire la possibilità che le Banche del Gruppo agiscano per finalità proprie e non con l'obiettivo di assicurare il miglior interesse per il cliente;
- la natura e le fonti del conflitto d'interesse rilevato;



POLICY IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Codice: (GRU)-OPE-FIN-INT-01

Pubblicato il: 03/02/2020

- le azioni comunque intraprese dal Gruppo per mitigare detto rischio.

Per le casistiche di cui sopra le Banche del Gruppo possono eseguire l'operazione solo a seguito di specifica conferma del cliente di aver ricevuto la dovuta informativa e di voler procedere nonostante la presenza di un interesse in conflitto della Banca medesima.

AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI

Al fine di mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, il Gruppo si impegna a sottoporre la Policy a regolare processo di revisione, con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, al variare delle fattispecie di conflitto di interesse, ovvero al verificarsi di circostanze che inficino l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio dei clienti.

DISPOSIZIONI FINALI

La versione completa e aggiornata della Policy è a disposizione della clientela presso tutte le Filiali dell'Istituto, in forma cartacea, nonché pubblicata nel sito internet delle Banche del Gruppo: www.bancafucino.it e www.igeadigitalbank.it.